



COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N. 23

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria

Seduta di seconda convocazione

In data 28/02/2019 alle ore 20:00

Ai sensi dell'art. 39 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si è convocato il Consiglio Comunale nella Residenza Municipale, oggi 28/02/2019 alle ore 20:00 in adunanza straordinaria di seconda convocazione, previo invio di invito scritto mediante PEC.

Fatto l'appello nominale risultano:

1	PARMIANI STEFANO
2	FABBRI MARCO
3	ROBUSTINI ALESSIA
4	FOGLI SAMUELE
5	BANDINI GIOVANNI
6	MODONESI MICHELE
7	RIGHETTI ALBERTO
8	FIORAVANTI ILENIA
9	FOGLI ISEPPE CAVALIERI ROBERTA
10	ROSOLEN MARIATERESA
11	BENEVENTI ELENA
12	CARLI BALLOLA SANDRA
13	FABIANI PIERO
14	TOMASI MAURA
15	CAVALLARI UMBERTO
16	NEGRI VERONICA
17	MARI EMANUELE

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
15	2

Assiste Il Vice Segretario Generale Dott.ssa Fernanda Vallario
Il Presidente del Consiglio Stefano Parmiani - assume la presidenza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri:
BANDINI GIOVANNI, RIGHETTI ALBERTO, NEGRI VERONICA

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARTE DI STRADA DELLA CITTÀ DI COMACCHIO.

Gli Assessori signori: Robert Bellotti, Maria Chiara Cavalieri, Riccardo Pattuelli, Denis Fantinuoli, presenti in aula, partecipano all'odierna seduta consiliare senza il diritto di voto e senza essere conteggiati ai fini della validità della riunione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione n. 28 del 23/02/2019 di pari oggetto a firma di: IL COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE - Dott Paolo Claps, conservata agli atti del Comune;

Uditi gli interventi di cui all'**allegato 1** agli atti della presente deliberazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 20.12.2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 20.12.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano di Gestione e Piano della performance 2019/2021;

Premesso:

- che in molte città italiane e del mondo a vocazione turistica l'attività degli artisti di strada è favorita in quanto concorre allo sviluppo culturale, sociale e turistico della città;
- che la città di Comacchio accoglie, in modo sempre crescente, molti artisti di strada che affollano strade e piazze, animando la stagione turistica locale;
- che a seguito dell'abrogazione dall'art. 6, D.P.R. 311 del 28 maggio 2001, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 121 Testo unico di Pubblica Sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nei correlati articoli del Regolamento di esecuzione del citato regio decreto, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, le

attività degli artisti di strada possono essere liberamente svolte;

Rilevata la necessità di disciplinare l'esercizio di tale arte al fine di consentire manifestazioni che non arrechino disturbo e disagio alla vita dei cittadini, ma allo stesso tempo di garantire agli artisti la possibilità di esibirsi in condizioni di serenità e sicurezza;

Considerato che questo Comune intende riconoscere i diritti degli artisti di strada e valorizzarne l'espressione artistica in tutte le sue forme, contemperando il suo esercizio con la necessità di garantire i diritti dei residenti e degli ospiti, nel rispetto dell'ordine, della sicurezza e delle normative vigenti in particolare, per quanto riguarda le emissioni rumorose, il diritto al riposo delle persone, l'utilizzo del suolo pubblico, la tutela della circolazione stradale e dei suoi utenti ed il decoro e la pulizia degli spazi pubblici;

Rilevato inoltre che gli artisti con le loro esibizioni contribuiscono a moltiplicare ed arricchire le occasioni di incontro, comunicazione e socializzazione con gli spazi urbani;

Ritenuto opportuno, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplinare l'esercizio dell'attività degli artisti di strada con apposito Regolamento;

Esaminata l'allegata proposta di Regolamento (**Allegato A**);

Informata l'Associazione di categoria;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta del 18 febbraio 2019;

Acquisita l'attestazione, parte integrante dell'atto, sull'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in capo al Comandante firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, Comandante di Polizia Locale - Dott. Paolo Claps, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Cristina Zandonini, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con i seguenti risultati di voto:
Consiglieri presenti: n. 15

voti favorevoli: n. 10

astenuti: n. 5 (Sandra Carli Ballola - LA CITTA' FUTURA -CENTROSINISTRA PER COMACCHIO; Umberto Cavallari - LEGA NORD; Veronica Negri - MAURA.COM; Piero Fabiani - P.D.; Emanuele Mari - F.I.)

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare l'allegato Regolamento (**Allegato A**), che disciplina l'attività dell'arte di strada composto da n. 13 articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto che il Regolamento in oggetto dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio Comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;

- di demandare al Comandante della Polizia Locale, responsabile del Procedimento - Dott. Paolo Claps, l'attuazione di ogni successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto.

COMUNE DI COMACCHIO *deliberazione n.* 23 *del* 28.02.2019

Letto e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Stefano Parmiani

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Fernanda Vallario

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARTE DI STRADA DELLA CITTÀ DI COMACCHIO

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**In Appendice:
Comunicazione esibizione artistica
Aree destinate agli spettacoli artistici**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Definizione

Art. 3 - Condizioni di esercizio

Art. 4 - Luoghi e periodi in cui è consentito l'esercizio dell'arte di strada

Art. 5 - Tempi e modalità di svolgimento dell'attività

Art. 6 - Occupazione di suolo

Art. 7 - Tutela della quiete pubblica e disposizioni generali di esercizio

Art. 8 - Emissioni sonore

Art. 9 - Compensi e forme di pubblicità

Art. 10 - Manifestazioni e rassegne temporanee

Art. 11 - Responsabilità

Art. 12 - Sanzioni

Art. 13 - Norma finale



ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento

Il Comune di Comacchio riconosce l'**arte di strada** quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale nel rispetto e nei limiti previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2 Definizione

1. Per “arte di strada” si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo ed itinerante, senza la corresponsione di un predeterminato corrispettivo per la prestazione, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche:

- figurative;
- musicali (suonatore, cantante, cantastorie);
- recitative;
- giochi di abilità, di prestigio;
- saltimbanco, mimo, clown, giocoliere, truccabimbi;
- trampoliere;
- creatore di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili;
- ritrattista;
- statua vivente.

L'elencazione di cui sopra, ha comunque carattere solo esemplificativo e non esaurisce tutte le fattispecie possibili; pertanto, per le attività non ricomprese nel predetto elenco, il Comune valuterà di volta in volta, se siano o meno riconducibili, per analogia di finalità e caratteristiche, alla medesima disciplina.

2. Dell'arte di strada fa parte lo spettacolo di strada, (definito nell'elenco del Ministero per i beni e le attività culturali) di cui all'art. 4 della L. 337/1968. Più precisamente lo spettacolo di strada è l'attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e di apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di “minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti”. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve



essere inferiore a 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150.

3. È vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).

4. Sono vietate tutte quelle attività che comportino pericolo o comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale in relazione al caso concreto, o ad esigenze contingenti.

5. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli artisti di strada che operano in locali o aree private non aperte all'uso pubblico;
- b) alle attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, trattenimenti musicali, ecc.), alle bande musicali e agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;
- c) alle attività che, pur rientrando nella tradizionale categoria dei mestieri ambulanti, manchino di una specifica connotazione artistica;

6. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi, patrocinati o riconosciuti dall'Amministrazione Comunale potranno essere previsti orari, condizioni ed aree in cui esercitare l'arte in strada, in deroga al presente regolamento.

ARTICOLO 3 **Condizioni di esercizio**

1. L'artista di strada che intenda esibirsi nel Comune di Comacchio dovrà darne comunicazione al Comando Polizia Locale utilizzando la modulistica appositamente predisposta, anche tramite fax o posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio delle esibizioni. Nella comunicazione, gli artisti dovranno indicare:

- nome, cognome, data di nascita e residenza;
- l'attività svolta;
- l'utilizzo di strumenti o strutture;
- i metri di suolo pubblico occupati (massimo 8);
- il periodo nel quale si intende esercitare la propria arte;
- il posto o i posti in cui avverrà l'esibizione;
- l'indicazione dello svolgimento delle attività di artista di strada per non più di 20 giornate, anche consecutive nel mese, nel medesimo luogo o in luoghi diversi.



2. A completamento della richiesta dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Le comunicazioni vengono esaminate in base all'ordine cronologico di ricevimento e sono correlate alla disponibilità delle aree.
4. Qualora risultino presentate più istanze per la medesima area e per il medesimo arco temporale, le stesse verranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione con riferimento al periodo in cui s' intende effettuare l'arte di strada.
5. Il Comando verificata la disponibilità dell'area, rilascerà copia timbrata della comunicazione che l'interessato dovrà esibire, a richiesta, agli organi di controllo.
6. La mancata o irregolare presentazione della comunicazione, comporterà l'immediata sospensione dello spettacolo da parte dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 4

Luoghi e periodi in cui è consentito l'esercizio dell'arte di strada

1. L'attività dell'arte di strada è consentita sul territorio del Comune di Comacchio dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00 nelle seguenti aree:

- Comacchio: Via della Pescheria (fronte Trepponti), Piazza Luca Danese, Via E. Fogli intersezione Piazza V. Folegatti e Piazzetta U. Bassi;
- Lido degli Estensi: nei soli periodi ed orari di validità della Zona a Traffico Limitato di Viale Carducci (tratto compreso tra le intersezioni con V.le D. Alighieri e Viale dei Pini) e Viale delle Querce (tratto compreso tra intersezione con Viale dei Pini e Via dei Cedri);
- Porto Garibaldi: area pedonale di Via Ugo Bassi, area pedonale di Via dei Mille;
- Lido delle Nazioni: nei soli periodi ed orari di validità della Zona a Traffico Limitato di Viale Lungomare Italia (tratto compreso tra le intersezioni con Viale Portogallo e Viale Francia) e Viale Jugoslavia (tratto compreso tra le intersezioni con Viale Lungomare Italia e Viale Portogallo);
- Lido di Pomposa: nei soli periodi ed orari di validità della Zona a Traffico Limitato di Viale Mare Adriatico (tratto compreso tra le intersezioni con Viale Dolomiti e Viale Valsugana).
- Lido di Spina: Piazzale Caravaggio;
- Lido di Volano: Piazza Volano Centro (vicino Ufficio IAT), area pedonale di Piazza Daini;

La Giunta comunale, con apposito atto può aggiornare le aree destinate all'esibizione degli artisti.

2. In ogni caso gli artisti di strada non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e non potranno svolgere la loro attività davanti alle entrate di chiese o di edifici di culto, istituti



bancari, sedi delle forze dell'ordine e di pronto intervento ed in occasione di celebrazioni di manifestazioni pubbliche religiose, di culto, politiche, comizi, ecc.; per i suonatori e cantanti è vietato esercitare in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione (ristoranti, pizzerie, bar, ecc.).

3. L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'arte di strada.

4. L'Amministrazione Comunale con propri provvedimenti può introdurre eventuali ulteriori limiti, condizioni e modalità all'esercizio dell'arte di strada per contemperare la valorizzazione dell'espressione artistica con le esigenze della collettività.

ARTICOLO 5

Tempi e modalità di svolgimento dell'attività.

1. L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione definita "a cerchio" del pubblico, potrà esibirsi per un tempo limitato per ciascuna rappresentazione e comunque per non più di due ore consecutive nel medesimo luogo. Successivamente si dovrà spostare di almeno 200 metri.

2. Nella stessa area non potranno esibirsi contemporaneamente più artisti di strada; gli stessi dovranno mantenere sempre una distanza di almeno 100 metri uno dall'altro.

ARTICOLO 6

Occupazione di suolo

1. L'arte di strada non è sottoposta alle disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico.

2. L'occupazione dello spazio individuato, non potrà essere superiore agli 8 metri quadri.

3. Lo spazio potrà essere occupato in via ordinaria solo con strumenti attinenti allo spettacolo, leggeri e facilmente rimovibili alla fine dell'esibizione.

4. Lo spazio dove si svolge l'esibizione non potrà essere occupato prima dell'inizio della rappresentazione/esibizione stessa.

5. Al termine della sua esibizione, l'artista dovrà ripristinare la pulizia ed il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi urbani.



ARTICOLO 7

Tutela della quiete pubblica e disposizioni generali di esercizio

1. L'arte di strada per essere esercitata deve garantire:
 - a) il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
 - b) la normale circolazione stradale e pedonale;
 - c) gli accessi alle abitazioni e alle attività in genere;
 - d) la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi presenti;
 - e) di non ledere l'immagine della località e gli interessi della collettività.
2. In caso di utilizzo di fuoco durante la performance, l'artista (ES. c.d. mangiafuoco), oltre a rispettare le eventuali norme e prescrizioni previste per legge per la tipologia di spettacolo proposto, deve garantire una distanza di sicurezza di minima di almeno 5 metri dal pubblico. Nel caso in cui lo spettacolo preveda l'uso di fiamme libere, effetti pirici e oggetti infuocati, dovrà garantire la presenza di teli ignifughi e di almeno un estintore prontamente disponibile, oltre a tutto quanto eventualmente previsto per legge, per la tipologia di spettacolo offerta.
3. L'artista, al termine della sua performance, si deve assicurare che la pavimentazione non sia stata resa sdruciolevole da eventuali materiali oleosi o residui incombusti ed eventualmente, procedere alla loro immediata pulizia.
4. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o che arrechino disturbo della pubblica quiete.
5. È vietato l'uso di animali di qualsiasi specie durante lo spettacolo in strada.
6. È vietato l'uso della maschera, mentre è consentito il trucco completo del viso a condizione che venga esibito prontamente un documento di identità a richiesta degli organi di vigilanza.

ARTICOLO 8

Emissioni sonore

1. L'uso di strumenti musicali è consentito purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e non superino i livelli di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia.
2. È consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione, alimentati a batteria. Non è ammesso l'uso di generatori di corrente a motore.
3. Lo spettacolo di strada può essere sospeso qualora l'emissione/immissione sonora emessa superi la "normale tollerabilità", fermo restando le disposizioni penali conseguenti. La valutazione della "normale tollerabilità" è a discrezione dell'organo di controllo che potrà pertanto prescindere dalle



effettive misurazioni delle emissioni rumorose ma che verificherà tale condizione sulla base del disturbo in concreto prodotto (la prova del superamento della normale tollerabilità potrà essere acquisita anche in via presuntiva).

ARTICOLO 9

Compensi e forme di pubblicità

1. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.
2. È altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme e tasse vigenti.
3. Ai soli musicisti è consentita durante l'esecuzione, la cessione senza corrispettivo prefissato, delle opere frutto della loro creatività (CD/DVD musicali, ecc.).

ARTICOLO 10

Manifestazioni e rassegne temporanee

Le disposizioni di cui agli artt. 4, comma 1, 5 e 6, comma 2, possono essere derogate in occasione dell'organizzazione di rassegne temporanee dedicate all'arte di strada a condizione che il programma delle stesse sia stato preventivamente approvato dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 11

Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale ed i suoi funzionari, non assumono alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti, di cui lo stesso artista è unico responsabile.
2. Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco, fachiro, ecc.) l'artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé, che per eventuali collaboratori e/o dipendenti e deve tenere comportamenti di prudenza e perizia propria del buon padre di famiglia e, in ogni caso, non coinvolgere soggetti estranei alla propria attività.

ARTICOLO 12

Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'arte di strada in assenza della preventiva comunicazione di cui all'art. 3, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 ad euro 500,00 da applicarsi con



le modalità ed i criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. L'esercizio dell'arte di strada condotta in difformità alle norme del presente Regolamento è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 da applicarsi con le modalità ed i criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, previa diffida amministrativa con le modalità di cui dall'articolo 7-bis della Legge regionale n. 21/1984.

3. Nel caso di reiterazione, ai sensi dell'articolo 20, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione possono essere confiscate così come è sempre obbligatoria la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto se appartengono all'autore della violazione.

4. Il mancato rispetto di quanto contenuto nel presente Regolamento comporterà, oltre alla sanzione amministrativa, limitazioni future al diritto di esibizione.

ARTICOLO 13

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

COMUNICAZIONE PER ARTISTI DI STRADA

da consegnare al Comando di Polizia Locale prima dello svolgimento dell'attività
oppure da inviare a m/o mail all'indirizzo centraleradioop@comune.comacchio.fe.it
il modello è disponibile nel sito internet <http://www.comune.comacchio.fe.it>
Informazioni: Polizia Locale – Tel. 0533 315380 - 315381

Comune di **COMACCHIO**

Il sottoscritto: Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ___/___/____ Luogo di nascita _____ (Prov. _____)

Cittadinanza _____ Domicilio temporaneo: Comune di _____

CAP _____ (Prov. _____) Via/P.zza _____ n. _____

tel. _____ e-mail _____

(eventuale) permesso di soggiorno n. _____ rilasciato da _____ il _____

in qualità di artista singolo

in qualità di rappresentante del gruppo denominato _____

composto da nr. _____ persone (max. 8 elementi specificare le generalità di ciascuno)

Cognome _____ Nome _____ nato il _____ a _____

Cognome _____ Nome _____ nato il _____ a _____

Cognome _____ Nome _____ nato il _____ a _____

Cognome _____ Nome _____ nato il _____ a _____

Cognome _____ Nome _____ nato il _____ a _____

Cognome _____ Nome _____ nato il _____ a _____

Cognome _____ Nome _____ nato il _____ a _____

Cognome _____ Nome _____ nato il _____ a _____

COMUNICA

di svolgere la propria attività di spettacolo itinerante il/i giorno/i _____

dalle ore _____ alle ore _____, nelle strade e piazze sotto elencate:

lo spettacolo consiste: *(specificare il tipo di spettacolo e gli strumenti o attrezzi utilizzati)*

l'occupazione di suolo pubblico prevista è pari a _____ mq (massimo 8)

Con strumenti musicali SI NO Amplificatori SI NO

Comunica che provvederà qualora previsto, al pagamento dei diritti SIAE

Prende atto del "Regolamento per la disciplina dell'arte di strada della Città di Comacchio" e rispetterà le norme in esso contenute.

Allega:

copia documento d'identità

copia permesso di soggiorno

_____ lì _____

_____ **L'interessato**